

DISPOSIZIONI OPERATIVE
PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DELLA EX
LINEA I.2.2.A DEL PAR FSC ABRUZZO 2007/13
(BANDO CREDITO E' CRESCITA)

Sommario

<u>ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	2
<u>ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ</u>	3
<u>ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA</u>	4
<u>ART. 4 – AUTORIZZAZIONE AL REIMPIEGO DELLE RISORSE</u>	4
<u>ART. 5 – MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE</u>	5
<u>ART. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI</u>	6
<u>ART. 7 – OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI</u>	7
<u>ART. 8 – DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ</u>	8
<u>ART. 9 – OBBLIGHI DEI CONFIDI</u>	9
<u>ART. 10 – MONITORAGGIO, CONTROLLI E AUDIT</u>	11
<u>ART. 11 – CAUSE DI REVOCA ED OBBLIGO ALLA RESTITUZIONE</u>	12

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1 la D.G.R. n. 458 del 04/07/2011 poi rettificata dalla DGR n. 556 dell'08/8/2011, con la quale, preso atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario di riferimento, è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) delle risorse FAS per il periodo di programmazione 2007/2013;
- 2 la Delibera CIPE n. 79 del 30/09/2011, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 25/2/2012, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha preso atto del Programma Attuativo Regionale della Regione Abruzzo;
- 3 le D.G.R. n. 679 del 22/10/2012, n. 703 del 29/10/2012 e n. 710 del 29/10/2012 con le quali è stato, rispettivamente, adottato il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", approvato il "Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione" ed il "Manuale delle procedure dell'organismo di programmazione e attuazione" – "Linee guida per l'ammissibilità della spesa"
- 4 la D.G.R. n. 645/2013 di approvazione delle integrazioni al Manuale delle procedure dell'Organismo di Programmazione;
- 5 la D.G.R. n. 659 del 16/09/2013, così come modificata dalla D.G.R. n. 652 del 14/10/2014, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico "CREDITO E' CRESCITA" che ha destinato le risorse previste nella Linea di Azione I.2.2.a) del PAR-FAS Abruzzo 2007/2013 alla concessione di contributi alle MPMI abruzzesi socie, o che intendano associarsi ai Confidi, con vincolo di destinazione ad aumento gratuito di capitale sociale dei Confidi medesimi, al fine di agevolare l'accesso al credito delle stesse MPMI socie;
- 6 la D.G.R. n. 708 del 04/11/2014, con la quale è stato, tra l'altro, approvato lo Schema di Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Regione Abruzzo ed i Confidi;
- 7 la D.G.R. n. 781 del 19/09/2015, con la quale è stato, tra l'altro, approvato il primo Atto Aggiuntivo alla Convenzione;
- 8 la D.G.R. n. 396 del 21/06/2016 con la quale è stato, tra l'altro, approvato il secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione;
- 9 Decisione C(2010) 4505 del 06/07/2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il *"Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese"*, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);
- 10 Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;
- 11 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- 12 Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 gennaio 2017 "Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi";
- 13 Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C, n. 155/02 del 20/06/2008;
- 14 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/200;

- 15 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- 16 Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 17 Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- 18 Nota della Commissione Europea – DG Concorrenza – Aiuti di Stato, prot. n. COMP/H2/MB/as/2016/069775 del 14 luglio 2016 con riferimento al decreto interministeriale da adottare ai sensi dell'art. 1 comma 54 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità) ha, tra l'altro, stabilito che *"il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle garanzie ricevute, deve limitarsi a coprire solamente gli eventuali costi amministrativi di istruttoria (due diligence, ecc.) sostenuti dai Confidi stessi."*; ha previsto che al termine del periodo di operatività le risorse devono essere restituite; ha escluso ogni possibile riutilizzo da parte dei Confidi delle risorse del fondo rischi per attività e a condizioni diverse da quelle per le quali le risorse sono state originariamente assegnate;
- 19 Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*;
- 20 Approvazione della Commissione Europea degli schemi di prestiti garantiti sotto il Fondo di garanzia per le PMI del 13/04/2020 C(2020) 2370 final.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1 L'Amministrazione Regionale intende sostenere i processi finalizzati a qualificare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese, sostenendo la competitività dei sistemi produttivi e agevolando l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti sul territorio regionale, nonché rafforzare l'offerta di strumenti finanziari in favore ed a supporto del sistema imprenditoriale in una delicata fase congiunturale, caratterizzata da una grave crisi energetica e da una notevole richiesta di capitale circolante, nonché nella fase successiva della ripresa economica dopo la crisi emergenziale causata dall'epidemia COVID-19.
- 2 La Regione Abruzzo, in osservanza delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 396 del 21/06/2016, definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo costituito a valere sull'ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13 (Bando Credito è Crescita) che al termine delle operazioni viene rimborsato, al netto di eventuali sofferenze, al fine di essere nuovamente impiegato per la concessioni di nuove operazioni di garanzia a favore delle PMI operanti sul territorio regionale;

- 3 I Confidi autorizzati al reimpiego delle risorse, sono quelli che hanno gestito le risorse di cui al Bando Credito è Crescita relativo alla ex Linea di Attività I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013, emanato con DGR n. 659 del 16/09/2013, così come modificata dalla D.G.R. n. 652 del 14/10/2014, per il quale il 30 giugno 2018 è scaduto il termine per l'effettuazione delle operazioni.
- 4 L'Amministrazione Regionale provvede, non ad nuova assegnazione di risorse, ma ad una riattribuzione di risorse già assegnate in precedenza ed attualmente libere da vincoli di garanzia, nonché di quelle che si andranno gradualmente a liberarsi nei successivi anni al fine di consentirne l'ulteriore operatività, al fine di evitare fenomeni indiretti di capitalizzazione dei Confidi.
- 5 In tale contesto economico-finanziario si inquadra lo Strumento Finanziario (SF) previsto nel presente documento che è finalizzato allo sviluppo, al potenziamento e/o all'espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, da attuarsi mediante la realizzazione di investimenti produttivi ("Sviluppo aziendale") e/o l'incremento dell'attività produttiva e commerciale dell'impresa ("Capitale circolante"), attraverso la concessione di nuove garanzie, poste in essere dopo la sottoscrizione di apposita Convenzione, per operazioni di finanziamento di breve e medio termine.
- 6 Gli aiuti di cui al presente documento vengono concessi, da parte dei Confidi, sotto forma di garanzia, a favore delle MPMI operanti sul territorio regionale e dei liberi professionisti in quanto equiparati alle MPMI, in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013.

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

- 1 L'ammontare complessivo delle risorse rinvenienti dalla ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 "*Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle MPMI*", alla data del 30/09/2018, è pari complessivamente ad € 11.593.926,92 – in quota parte ancora vincolate per operazioni di garanzia ancora in essere.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE AL REIMPIEGO DELLE RISORSE

- 1 Sono autorizzati al reimpiego delle risorse dell'ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 (Bando Credito è Crescita) che risultano libere da vincoli di garanzia, così come indicato nella colonna FONDI LIBERI della sopracitata tabella allegata alla DGR n. 885/2018, i confidi che risultano:
 - a regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b non sono assoggettati a procedura fallimentare, ovvero concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
 - c hanno comunicato l'ammontare dei fondi liberi da vincoli di garanzia alla data del 30/09/2018.
- 2 Successivamente alla sottoscrizione di apposita Convenzione che ne regola modalità e durata, i Confidi possono reimpiegare le risorse di cui al presente documento per la concessione di nuove operazioni di garanzia, secondo quanto riportato nella colonna Fondi Liberi della tabella allegata alla DGR n. 885/2018.
- 3 Con cadenza semestrale, la Regione con apposito provvedimento dirigenziale della struttura competente per materia provvede ad autorizzare ciascun Confido al reimpiego sia delle risorse che medio tempore si sono eventualmente liberate dai vincoli di garanzia preesistenti, sia degli importi che eventualmente derivano da recuperi coattivi

conclusi.

- 4 Le risorse di cui al presente documento devono essere depositate presso uno o più c/c dedicato/i da denominare "Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13".
- 5 La Giunta Regionale, entro il 31/12/2025 adotterà un proprio atto per disciplinare le modalità di impiego e/o l'eventuale restituzione delle suddette risorse che, al netto delle eventuali escussioni subite ed incrementato degli interessi maturati, risultano, a quella data, libere da vincoli di garanzia.

ART. 5 – MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE

- 1 Le somme dell'ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13, devono essere utilizzate per la concessione di nuove operazioni di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale, sulla base delle seguenti condizioni:
 - a devono essere concesse direttamente ai destinatari finali di cui all'articolo 8;
 - b devono riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;
 - c devono essere concesse nella misura massima del 80% del finanziamento bancario;
 - d le garanzie possono essere concesse, con le modalità dei punti precedenti, fino al 31/12/2025;
 - e la scadenza e la durata dei finanziamenti oggetto di garanzia a breve e medio termine non può essere successiva alla data del 31/12/2029;
 - f ai Confidi è consentito prestare nuove garanzie per la conclusione di operazioni di finanziamento che eccedono il limite temporale del 31/12/2029, a condizione che nel provvedimento di concessione sia espressamente indicato dal Confidi, a pena di nullità, che, in caso di insolvenza dell'impresa, per i ratei dovuti eccedenti la data del 31/12/2029, il Confidi stesso risponde esclusivamente con i propri fondi rischi ordinari;
 - g i Confidi possono percepire dall'impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell'importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente sostenute e comunque non superiore a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera m) del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3% ed in particolare non è possibile prevedere alcun costo *una tantum*;
- 2 I Confidi hanno l'obbligo di trasferire sul nuovo c/c dedicato da denominare "Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13", le risorse di cui al presente documento;
- 2-bis. I Confidi hanno l'obbligo di trasferire entro 30 giorni sul nuovo conto corrente dedicato di cui al comma 2, le risorse che, sulla base di un accertamento periodico (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno), si sono liberate da vincoli di garanzia a seguito del rimborso del finanziamento garantito. Dall'importo da trasferire saranno decurtate le somme relative alle posizioni classificate come "inadempienza probabile" o "sofferenza" ai sensi del paragrafo 2, parte B della Circolare della Banca d'Italia n. 272

del 30/07/2008 e s.m.i.;

- 3 Nell'ambito del report semestrale che i Confidi sono tenuti a trasmettere, ai sensi del successivo articolo 10, i Confidi hanno l'obbligo di inviare copia dei documenti bancari che attestano l'avvenuto trasferimento. Il mancato invio della predetta documentazione comporta l'applicazione a carico del Confidi di una penale prevista nella pertinente Convenzione;
- 4 Per la gestione del predetto Fondo il Confidi assicura un valore dell'effetto leva almeno pari a 5 delle risorse disponibili sul nuovo c/c dedicato "Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13", rispetto all'ammontare delle nuove operazioni di garanzia concesse.

ART. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI

- 1 Gli interventi previsti dal presente documento sono finalizzati a favorire le imprese con patrimonio debole che abbiano concrete prospettive di sviluppo ed intendano fare investimenti a breve e medio termine. Le MPMI ed i liberi professionisti operanti sul territorio regionale vengono sostenuti nell'attuazione di piani di impresa, finalizzati, alternativamente o congiuntamente, allo "Sviluppo aziendale" e/o al "Capitale circolante".
- 2 In particolare, l'intervento di garanzia può essere richiesto su nuovi finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti diretti:
 - a alla realizzazione di investimenti produttivi per la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti;
 - b ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - c all'innovazione di prodotto, processo e organizzativa (inclusa la formazione di figure professionali ovvero realizzazione di investimenti nella green economy);
 - d al sostegno allo start-up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita;
 - e per finanziamenti relativi al reintegro del capitale circolante e per l'attività ordinaria d'impresa;
 - f al riequilibrio finanziario dell'impresa, ovvero l'attivazione di finanziamenti a breve e medio termine finalizzati ad eliminare passività aziendali e/o ristrutturazione delle esposizioni bancarie, purché inseriti nell'ambito di un più complessivo progetto di sviluppo dell'impresa. Le operazioni di consolidamento o di rinegoziazione di linee di credito sono consentite a condizione che il nuovo finanziamento bancario concesso preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di consolidamento o di rinegoziazione;
 - g alla capitalizzazione dell'impresa, ovvero finanziamenti attivati, per il perseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e d) che precedono, dai soci di MPMI che abbiano assunto le deliberazioni previste dal codice civile e finalizzati a sostenere processi di capitalizzazione aziendale mediante:
 - i aumento del capitale sociale della società;
 - ii sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale;
 - h) ad affrontare la crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia COVID-19 nonché dalla crisi energetica;

ART. 7 – OBIETTIVI INTERMEDI E FINALI

- 1 Il Confidi, sono tenuti a raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a alla data del 10/01/2024 dovranno attestare l'ammontare di nuove garanzie concesse (a fronte di finanziamenti bancari erogati) alla data del 31/12/2023 (I step) in misura pari ad almeno 5 volte l'importo delle risorse di cui al presente documento, ed aver effettuato almeno 10 operazioni di garanzia. Nel caso in cui tale obiettivo non venga raggiunto il Confidi è tenuto a restituire le risorse non impegnate sulla base della seguente formula:

$$R_i = A_i - G_i/5$$

dove:

R_i = Restituzione da parte del Confidi i-esimo;

A_i = Somme complessivamente riconosciute al Confidi i-esimo alla data del 31/12/2023;

G_i = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso riconosciute, al netto delle eventuali escussioni.

La Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito;

- b alla data del 10/01/2026 il Confidi, con la rendicontazione finale, deve attestare un ammontare di nuove garanzie concesse (a fronte di finanziamenti bancari erogati) alla data del 31/12/2025, in misura pari ad almeno 5 volte l'importo delle risorse di cui al presente documento. Tale importo è calcolato al netto della quota parte del Fondo già impiegata per la concessione di garanzie al 31/12/2023 (I step) e delle eventuali escussioni subite. Il Confidi deve, inoltre, aver effettuato almeno 10 ulteriori operazioni di garanzia. Nel caso in cui tale obiettivo non venga raggiunto il Confidi è tenuto a restituire alla Regione Abruzzo, le risorse non impegnate sulla base della seguente formula:

$$R_i = A_i - G_i/5$$

dove:

R_i = Restituzione da parte del Confidi i-esimo;

A_i = Somme complessivamente riconosciute al Confidi i-esimo alla data del 31/12/2025;

G_i = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso riconosciute, al netto delle eventuali escussioni.

La Regione si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito, sulla base delle indicazioni riportate nell'atto di Giunta Regionale di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente documento.

- 2 Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo, i Confidi possono costituire Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) ovvero stipulare appositi Contratti di Rete. In tal caso è necessario che sia inviata la documentazione attestante la costituzione del RTI ovvero la stipula del Contratto.

- 3 Per le risorse assegnate *medio tempore* ai Confidi, sulla base delle previsioni dell'articolo 4, comma 3, gli obiettivi prestazionali previsti dal precedente comma 1 sono verificati tenuto conto dal termine temporale di effettivo impiego delle risorse stesse.

ART. 8 – DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- 1 Possono accedere alle risorse di cui al presente documento le MPMI ed i liberi professionisti che risultano cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:
- a avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Abruzzo al momento del rilascio della garanzia;
 - b nell'ipotesi in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere il capitale circolante è espressamente richiesta, al momento del rilascio della garanzia, l'esistenza di una sede legale e/o operativa ubicata nel territorio della Regione Abruzzo, all'interno della quale venga svolta l'attività di impresa;
 - c essere attivi e iscritti, al momento del rilascio della garanzia, al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio della Regione Abruzzo e, se liberi professionisti, essere abilitati ed iscritti agli Albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
 - d essere classificate ai sensi dall'articolo 2 dell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - Micro impresa: "un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro";
 - Piccola impresa: "un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro";
 - Media impresa: "un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
 - e essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento;
 - f essere economicamente e finanziariamente sane, ovvero sia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito;
 - g essere in grado di dimostrare in via prospettica una stabilità nella generazione di flussi di cassa generati dal capitale operativo, la cui capienza e dinamica devono ragionevolmente garantire al soggetto finanziatore il rimborso del capitale e degli interessi;
 - h non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Abruzzo agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca del contributo;
 - i operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e

- territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;
- j essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
 - k non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
 - l aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 - m essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - n essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
- 2 I requisiti sopra menzionati vengono opportunamente verificati dal Confidi al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, anche per il tramite dell’acquisizione di apposite dichiarazioni rese da parte delle imprese ai sensi del DPR. 445/2000. In tal caso il Confidi ha l’obbligo di verificare almeno il 10% delle dichiarazioni rilasciate e di relazionare a riguardo alla Regione.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI CONFIDI

- 1 I Confidi hanno l’obbligo di impiegare le risorse ad essi riconosciute ai sensi del presente documento, secondo quanto indicato nell’Allegato B alla DGR, al fine di costituire uno specifico Fondo Rischi indisponibile da denominare “Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13” per la concessione di nuove garanzie a favore delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti che ne facciano richiesta. I Confidi devono inviare la documentazione attestante l’avvenuta costituzione dello specifico Fondo Rischi sopracitato entro 15 giorni dalla data di istituzione dello stesso.
- 2 I Confidi devono effettuare l’istruttoria della domanda pervenuta dalla MPMI per la concessione delle nuove garanzie ottemperando a quanto maggiormente dettagliato nella Convenzione di cui all’articolo 2, comma 5, alla quale si rinvia.
- 3 I Confidi sono tenuti a verificare, al momento del rilascio della garanzia a favore della MPMI, i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 8, ed in particolare acquisire la documentazione attestante l’effettiva apertura di una sede legale e/o operative sul territorio della Regione Abruzzo, anche per il tramite di apposite dichiarazioni rese da parte delle imprese ai sensi del DPR. 445/2000.
- 4 I Confidi possono percepire dall’impresa destinataria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell’importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente sostenute e comunque non superiore a quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera m) del Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020. A carico delle imprese destinatari finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3% ed in particolare non è possibile prevedere alcun costo *una tantum*.
- 5 I Confidi sono tenuti a calcolare l’Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL) della garanzia concessa, utilizzando il metodo nazionale autorizzato con Decisione n. 4505 del

06/07/2010 (N 182/2010) della Commissione europea conformemente a quanto previsto all'art 4 comma 6 lettera d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in esso previste.

- 6 È obbligo dei Confidi provvedere all'inserimento dei dati relativi alle MPMI all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) di cui all'art 52 della legge 234/2012, garantendo il rispetto nell'applicazione delle pertinenti normative e disposizioni di riferimento, in particolare in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici, gestione concorrente di risorse del bilancio europeo, intermediari e mercati finanziari e il rispetto dei principi di protezione dell'ambiente e delle pari opportunità.
- 7 È compito dei Confidi verificare che i finanziamenti richiesti dalle MPMI, ai sensi del precedente articolo 6, siano effettivamente realizzati nel rispetto degli scopi dichiarati, entro un arco temporale di 12 mesi, anche attraverso l'acquisizione di una dichiarazione rilasciata dall'impresa che attesti l'effettiva realizzazione del progetto nel rispetto delle disposizioni del bando e delle presenti Disposizioni Operative. In tal caso il Confidi ha l'obbligo di verificare almeno il 10% delle dichiarazioni acquisite e di relazionare semestralmente a riguardo alla Regione.
- 8 I Confidi, per tutta la durata del programma, devono assicurare e garantire la corretta trasmissione dei dati e flussi finanziari nei tempi e con le modalità previste nel successivo art. 10 e dettagliate nell'apposita Convenzione.
- 9 I Confidi hanno l'obbligo di provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi relativi alla gestione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse di cui al presente documento, compresi dati relativi agli investimenti effettuati dai destinatari finali, siano disponibili e conservati, nel rispetto in particolare dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- 10 I Confidi hanno l'obbligo di garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, fermo restando le norme contabili nazionali e conformemente all'art. 125, comma 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- 11 I Confidi, entro il termine del 31/12/2025, hanno l'obbligo di concedere nuove garanzie alle MPMI, nel rispetto di quanto già previsto nel precedente articolo 6 (*Interventi ammissibili*).
- 12 I Confidi si obbligano a restituire le somme non impiegate nei termini indicati, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti al precedente art. 7;
- 13 I Confidi sono obbligati a comunicare tempestivamente le somme eventualmente recuperate a seguito dell'espletamento di procedure di recupero coattivo;
- 14 *comma abrogato*
- 15 La scadenza dei finanziamenti a breve e medio termine, oggetto di garanzia, non potrà essere successiva alla data del 31/12/2029. Ai Confidi è, comunque, consentito prestare nuove garanzie per la conclusione di operazioni di finanziamento che eccedono il limite temporale del 31/12/2029, a condizione che nel provvedimento di concessione della garanzia sia espressamente indicato, a pena di nullità dell'atto, che, in caso di insolvenza dell'impresa, per i ratei dovuti e non saldati, eccedenti il limite temporale del 31/12/2029, il Confidi stesso risponde esclusivamente con i propri fondi rischi ordinari;
- 16 Il fondo erogato dovrà essere utilizzato dai Confidi destinatari entro il termine del 31/12/2025 e la Giunta Regionale si riserva di adottare, entro il 31/12/2025, un proprio atto per disciplinare le modalità di impiego e/o l'eventuale restituzione delle risorse del Fondo Rischi che, al netto delle eventuali escussioni subite ed incrementate degli interessi maturati, risultano, a quella data, libere da vincoli di garanzia.

- 17 Per la gestione del predetto Fondo Rischi i Confidi devono assicurare un valore dell' "effetto leva" almeno pari a 5 delle risorse disponibili, come meglio specificato nel precedente articolo 7.
- 18 I Confidi sono tenuti a raggiungere gli obiettivi intermedi e finali così come richiesti nel precedente articolo 7 del presente documento.
- 19 I Confidi devono sottoscrivere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, un'apposita Convenzione che definisce e disciplina le attività da realizzare, le modalità di pagamento e di rendicontazione, le dichiarazioni da acquisire dai destinatari finali degli aiuti nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
- 20 Qualora il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di sottoscrizione della Convenzione decorre inutilmente, il Confidi decade dal diritto al reimpiego delle risorse di cui al presente documento ed è tenuto alla restituzione delle risorse mano a mano che si liberano dai vincoli di garanzia, secondo le procedure stabilite dal Servizio competente per materia.

ART. 10 – MONITORAGGIO, CONTROLLI E AUDIT

- 1 Ciascun Confidi è tenuto a trasmettere semestralmente, per tutto il periodo di durata del Fondo Rischi di cui al precedente art. 9, comma 1, una dettagliata relazione (report), dalla quale risulti:
- a Il numero di richieste di accesso alla garanzia presentate al Confidi nel semestre di riferimento;
 - b il numero e l'importo delle nuove operazioni di garanzia concesse, nel semestre di riferimento, ai destinatari finali di cui all'articolo 8 a valere sul Fondo Rischi, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti;
 - c l'elenco delle imprese garantite, nel semestre di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del costo sostenuto dal destinatario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, al destinatario finale, determinato applicando il richiamato "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese";
 - d il numero e l'importo delle escussioni subite a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione delle imprese a cui le perdite afferiscono;
 - e gli esiti delle eventuali procedure di recupero coattivo eseguite e giunte a conclusione; le procedure di recupero coattivo poste in essere e non ancora concluse con l'indicazione delle imprese da esse interessate; le procedure di recupero coattivo non ancora eseguite con l'indicazione della motivazione del mancato esperimento; l'ammontare delle risorse eventualmente recuperate a seguito delle procedure esperite positivamente;
 - f la situazione contabile dello specifico Fondo Rischi denominato "Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13" alla data di predisposizione della relazione;
 - g la quantificazione degli interessi attivi maturati sul/i conto/i corrente/i acceso/i dal Confidi;

- h l'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al successivo articolo 11;
 - i ogni ulteriore informazione significativa richiesta dalla Regione ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi.
- 2 La relazione di cui al precedente comma, da effettuarsi semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre per tutta la durata di gestione del Fondo Rischi dedicato (fino al 31/12/2029), deve essere trasmessa alla Regione entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, sino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal Fondo Rischi stesso, pena l'applicazione di penali come indicato nella convenzione.
 - 3 La Regione può, in qualsiasi momento, richiedere ai Confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del succitato Fondo Rischi. Possono inoltre effettuare controlli e ispezioni sia presso i Confidi sia presso le micro, piccole e medie imprese - destinatari finali – al fine di verificare il corretto impiego delle risorse di cui al presente documento.
 - 4 Infine, con riguardo alle disposizioni in materia di *audit*, i Confidi hanno l'obbligo di:
 - a sottoporsi a ogni controllo, ispezione o audit disposto ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
 - b assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione del citato Fondo Rischi (e relativi investimenti per i destinatari finali);
 - c attuare tutte le raccomandazioni degli Organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o audit, secondo le indicazioni della Regione Abruzzo.

ART. 11 – CAUSE DI REVOCA ED OBBLIGO ALLA RESTITUZIONE

- 1 L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse costituenti lo specifico Fondo Rischi dedicato denominato "*Fondo reimpiego risorse ex Linea I.2.2.a del PAR FSC Abruzzo 2007/13*" non viene disposta, ovvero se già disposta viene revocata nei seguenti casi:
 - a cancellazione del Confidi dal Registro delle Imprese;
 - b rilascio da parte del Confidi, in qualsiasi fase del procedimento, di dichiarazioni false o mendaci, ovvero produzione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c liquidazione, ovvero ammissione o sottoposizione del Confidi a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
 - d scissione del Confidi;
 - e mancato rispetto da parte del Confidi degli obblighi previsti dall'art. 9 del presente documento;
 - f mancata comunicazione dei dati richiesti ed in particolare dell'ammontare dei fondi liberi da vincoli di garanzia alla data del 30/09/2018.
- 2 I Confidi destinatari del provvedimento di revoca sono tenuti a restituire le risorse di cui al presente documento, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a un importo pari all'ammontare indicato nella colonna Fondi Liberi dell'Allegato B alla DGR, maggiorato delle eventuali integrazioni medio tempore effettuate, indipendentemente dalla eventualità che tali risorse siano state impegnate per la concessione di garanzie;

- b un'ulteriore somma, da corrispondere a titolo di sanzione, pari al 10% delle risorse di cui alla precedente lettera a).
- 3 Le somme recuperate a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono nella disponibilità della Regione Abruzzo che si riserva di assegnare tali rinvenienze a favore delle politiche regionali del credito.